

IL SINDACO
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 71 DEL 16/04/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 16/04/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 71 del 16/04/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria/Affari generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 2.

Dalla Residenza Comunale, li 28/04/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ 2^- RG. N. 701/2011 - NOTIFICATI IN DATA 06.12.2013. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici, del mese di aprile, alle ore 09:10 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30

Il Sindaco entra alle ore 09.00

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:40 e partecipa sia alla discussione sia alla votazione del presente argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 77 (proponente: Sindaco cecchini) predisposta in data 15/04/2014 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/04/2014 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 16/04/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 77

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 DEL 15/04/2014

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZ 2^- RG. N. 701/2011 - NOTIFICATI IN DATA 06.12.2013. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA – SEZ. 2^- R.G. N. 701/2011 - NOTIFICATI IN DATA 06.12.2013. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

Premesso che:

- con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 23.05.2011 la società OMISSIS proponeva ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - per l'annullamento previa sospensiva della “- Nota Prot. 7418/2011 del 16 marzo 2011 del Comune di Cattolica avente ad oggetto richiesta canone demaniale per gli anni 2010/2011 e conguaglio per gli anni 2007, 2008, 2009; - Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/2009, n. 26/2009 e n. 27/2009; - Schede rilevamenti Omi 2007/2008/2009/2010 per il Comune di Cattolica.”;
- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 07.06.2011 ed iscritto al R.G. n. 701/2011;
- che con Deliberazione G.M. n. 5 del 24.06.2011 si stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- che il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “P.Q.M. Il Comune di Cattolica,

contrariis reiectis, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: 1) respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato; 2) condannare la società ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale, anche della fase cautelare.”;

- che con ordinanza n. 581/2011 del 06.07.2011 e depositata il 07.07.2011 il Tribunale Amministrativo Regionale adito respingeva l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, compensando fra le parti le spese di giudizio;

- che in data 16.10.2012 la OMISSIS notificava presso il domicilio eletto al Comune di Cattolica atto di motivi aggiunti, con cui chiedeva l'annullamento della “Comunicazione prot. 0017185 del 28 giugno 2012 notificata alla OMISSIS in data 2 luglio 2012.”;

- che con Deliberazione G.M. n. 156 del 21.11.2012 si stabiliva di resistere avverso i suddetti motivi aggiunti relativi al ricorso iscritto al R.G. n. 701/2011, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione;

Visto il secondo atto di motivi aggiunti al ricorso in oggetto notificato in data 06.12.2013, presso il domicilio eletto, dalla società OMISSIS, con cui si chiede l'annullamento della “Comunicazione prot. 0030369 del 27 settembre 2012 notificata alla OMISSIS in data 1 ottobre 2013 e ogni altro atto presupposto.”;

Visti i motivi aggiunti al suddetto gravame: “1 - Incompetenza del Comune nella determinazione del nuovo canone. 2 - Violazione di legge ex art. 03 del D.L. 400/93 conv. con l. 494/93, DPR 138/98, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto errore sui presupposti, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza. 3 - Violazione di legge art. 3 e ss. della L.341/90, Art. 29 e 49 Cod. Nav., Art. 03 D.L. 400/93 – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore di fatto.”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: “CHIEDE Che l'III.mo TAR per la Regione Emilia Romagna voglia annullare gli atti impugnati per i motivi esposti nel ricorso principale oltre che per i motivi aggiunti esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;

Vista la Nota prot. n. 5488 del 19.02.2014 dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica;

Vista la Nota prot. n. 7121 del 04.03.2014 dell'Ufficio Demanio Marittimo;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 16/2014 del 15.04.2014 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico all'Avvocato coordinatore;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 12.11.2012, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato coordinatore è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta n. 145 del 17.10.2012 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio anche avverso il secondo atto di motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 701/2011 pendente innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – sez. 2° - notificati in data 06.12.2013, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa predetta all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico, con facoltà di scelta del domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 2.

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....